

Niente tariffa idrica se manca il depuratore

Con la sentenza n.385 del 10 ottobre scorso la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 della L.36/94 (cosiddetta "legge Galli") e dell'articolo 155 del D.Lgs.152/06 (cosiddetto "Codice ambientale") nella parte in cui prevedono che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

La pronuncia di incostituzionalità rende inapplicabili le disposizioni indicate, sulla base delle quali, fino ad ora, alcuni utenti sono stati costretti a pagare la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione anche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi.

Nella pronuncia, in particolare, la Corte costituzionale ha chiarito che la quota di tariffa disciplinata dalle norme censurate non ha natura tributaria ma si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una vera e propria prestazione commerciale. Sulla base di tali premesse, sono state ritenute fondate le censure di irragionevolezza delle disposizioni denunciate, nella parte in cui prevedono che la suddetta quota di tariffa è dovuta dagli utenti anche quando manchi il servizio di depurazione e, quindi, quando concretamente non vi sia la possibilità di usufruire dei relativi servizi.

La sentenza risolve, finalmente, un'annosa questione che, anche per la continua modifica e sovrapposizione delle norme di riferimento, ha generato un complesso dibattito, dando luogo ad altalenanti pronunce giurisprudenziali ed a differenti interpretazioni da parte delle amministrazioni competenti.